

**Direttive sullo stoccaggio di materiale di protezione**  
**nel settore sanitario**  
(del 29 maggio 2020)

Il Medico cantonale e il Farmacista cantonale

nell'intento di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento a lungo termine del materiale di protezione nel corso di un'ondata pandemica della durata di 12 settimane;

considerati i problemi e le difficoltà riscontrate in alcuni ambiti già nella fase iniziale della risposta all'infezione da SARS-CoV-2;

richiamato il Piano svizzero per pandemia influenzale, 5<sup>a</sup> edizione gennaio 2018;

preso atto del consumo effettivo riscontrato presso le strutture ospedaliere, gli istituti e i servizi sanitari nel corso dei mesi di marzo e aprile 2020;

viste

- la Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (LEp) del 28 settembre 2012, in particolare art. 19;
- l'Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp) del 29 aprile 2015, art. 29;
- la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, art. 39;
- la Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed) del 23 giugno 2006, art. 40;
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan) del 18 aprile 1989, artt. 30a, 69, 69a, 79 e seguenti;

**emanano le seguenti direttive**

1. Gli ospedali pubblici e gli istituti designati per l'assistenza ai pazienti contagiati (strutture di livello 1 e 2 secondo la RG 1578 del 25 marzo 2020) dispongono di riserve di mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR, maschere respiratorie FFP2 e/o FFP3, guanti sanitari monouso (tutti i materiali e tutte le grandezze), camici monouso o tute protettive (tutte le tipologie e grandezze), protezioni per gli occhi monouso, disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici pari almeno a 4/3 del consumo effettivo cumulato dei mesi di marzo e aprile 2020. Dispongono inoltre di almeno 1 paio di occhiali riutilizzabili o visiere per ogni operatore che distribuisce prestazioni sanitarie a stretto contatto con i pazienti sospetti o confermati positivi.

2. Le strutture sanitarie designate per la riabilitazione dei pazienti che hanno superato il contagio dispongono di riserve di mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR, maschere respiratorie FFP2 e/o FFP3, guanti sanitari monouso (tutti i materiali e tutte le grandezze), camici monouso o tute protettive (tutte le tipologie e grandezze), protezioni per gli occhi monouso, disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici pari almeno a 4 volte il consumo effettivo del mese di aprile 2020. Dispongono inoltre di almeno 1 paio di occhiali riutilizzabili o visiere per ogni operatore che distribuisce prestazioni sanitarie a stretto contatto con i pazienti positivi in riabilitazione.

3. Gli altri ospedali e cliniche non rientranti nei punti 1 e 2 dispongono di almeno:

- 100 maschere respiratorie FFP2 e/o FFP3, 500 camici monouso o tute protettive (tutte le tipologie e grandezze aggregate) e 50 occhiali riutilizzabili o visiere;
- 1/4 del consumo annuale di guanti sanitari monouso (tutti i materiali e tutte le grandezze);
- 4 volte il consumo effettivo del mese di maggio 2020 di mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR, disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici.

4. Gli istituti per anziani dispongono di almeno:

- 150 mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR, 2 maschere respiratorie FFP2 e/o FFP3, 800 guanti sanitari monouso (tutti i materiali e tutte le grandezze aggregate) e 10 camici monouso o tute protettive (tutte le tipologie e grandezze aggregate) per posto letto;
- 1 paio di occhiali riutilizzabili o 1 visiera per ogni operatore che distribuisce prestazioni sanitarie a stretto contatto con i pazienti;
- 4/3 del consumo effettivo cumulato dei mesi di marzo e aprile 2020 di disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici.

5. Gli istituti per invalidi e disabili dispongono di almeno:

- 20 maschere respiratorie FFP2 e/o FFP3 e 5 paia di occhiali riutilizzabili o 5 visiere;
- 100 mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR, 500 guanti sanitari monouso (tutti i materiali e tutte le grandezze aggregate) e 2 camici monouso o tute protettive (tutte le tipologie e grandezze aggregate) per posto letto;
- 4/3 del consumo effettivo cumulato dei mesi di marzo e aprile 2020 di disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici.

6. I servizi di aiuto e cure a domicilio dispongono di almeno:

- 10 maschere respiratorie FFP2 e/o FFP3;
- 125 mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR e 1 paio di occhiali riutilizzabili o 1 visiera per ogni operatore che distribuisce prestazioni sanitarie a stretto contatto con i pazienti;
- 80 guanti sanitari monouso (tutti i materiali e tutte le grandezze aggregate) e 1 camice monouso o tuta protettiva (tutte le tipologie e grandezze aggregate) per utente;
- 4/3 del consumo effettivo cumulato dei mesi di marzo e aprile 2020 di disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici.

7. I servizi di soccorso preospedaliero dispongono di riserve di mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR, maschere respiratorie FFP2 e/o FFP3, guanti sanitari monouso (tutti i materiali e tutte le grandezze), camici monouso o tute protettive (tutte le tipologie e grandezze), protezioni per gli occhi monouso, disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici pari almeno a 4/3 del consumo effettivo cumulato dei mesi di marzo e aprile 2020. Dispongono inoltre di almeno 1 paio di occhiali o visiere riutilizzabili per ogni operatore che distribuisce prestazioni sanitarie a stretto contatto con gli utenti.

8. Gli studi medici dispongono di almeno:

- 10 maschere respiratorie FFP2 e/o FFP3 e 10 camici monouso o tute protettive (tutte le tipologie e grandezze aggregate);
- 300 mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR, 2500 guanti sanitari monouso (tutti i materiali aggregati) e 1 paio di occhiali riutilizzabili o 1 visiera per ogni operatore che distribuisce prestazioni sanitarie a stretto contatto con i pazienti
- 4 volte il consumo effettivo del mese di maggio 2020 di disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici.

9. Le farmacie dispongono di almeno:

- 300 mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR per ogni operatore che distribuisce prestazioni sanitarie;
- 4/3 del consumo effettivo cumulato dei mesi di marzo e aprile 2020 di disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici.

10. Tutti gli altri operatori sanitari dispongono di almeno:

- 300 mascherine chirurgiche tipo II oppure IIR e 2500 guanti sanitari monouso (tutti i materiali aggregati) ognuno;
- 4 volte il consumo effettivo del mese di maggio 2020 di disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici.

11. I quantitativi indicati si intendono quale supplemento al materiale correntemente in uso.

12. Il materiale di protezione deve essere conforme alle disposizioni in vigore. In particolare, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuali devono essere certificati CE secondo la norma pertinente. I disinfettanti devono essere omologati e correttamente etichettati.

13. Lo stoccaggio dei quantitativi indicati deve essere completato entro il 31 agosto 2020.

14. Studi medici, farmacie e altri operatori sanitari che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore delle presenti direttive si dotano del materiale di protezione secondo quanto previsto ai punti 8, 9 e 10 e di una riserva iniziale pari a 10 litri di disinfettanti per le mani e 10 litri di disinfettanti per le superfici. In seguito adeguano le scorte di disinfettanti a  $\frac{1}{2}$  del fabbisogno annuale.

15. Qualora le riserve siano allestite presso i fornitori, l'entità delle scorte e i tempi di liberazione in caso di necessità sono fissati in un contratto scritto. Periodicamente la struttura o l'operatore sanitario si assicura che il materiale sia effettivamente disponibile, a sua esclusiva disposizione.

16. Se le riserve non vengono fatte ruotare, l'entità delle scorte, la validità (data di scadenza) e l'idoneità del materiale devono essere verificate almeno una volta all'anno. I prodotti non più utilizzabili devono essere sostituiti immediatamente.

17. Le riserve di materiale di protezione e di disinfettanti destinate alle strutture specifiche e temporanee per la presa a carico dei pazienti infetti, quali ad esempio pandicentri e checkpoint COVID-19, sono allestite dalla Farmacia cantonale.

18. Le presenti direttive entrano in vigore immediatamente.

Il Medico cantonale

G. Merlani

Il Farmacista cantonale

G. M. Zanini